



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**



Prot. n. 95795

## **IL DIRETTORE CENTRALE Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti**

Visto l'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504;

Visto il punto 13 della tabella A allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalità per la concessione, mediante buoni d'imposta, del menzionato beneficio fiscale;

Visto il punto 97 dell'area n.1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n.678, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.288 del 10 dicembre 1994;

Visto il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000;

Vista la determinazione prot. n. 52822 del 30 aprile 2012, pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia, con la quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

Visto il parere favorevole espresso dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane in merito alla domanda, corredata della prescritta documentazione, con la quale un altro ente di assistenza e di pronto soccorso ha chiesto di essere ammesso a fruire della menzionata agevolazione fiscale;

Tenuto conto che il predetto ente è in possesso dei requisiti necessari per essere ammesso al beneficio fiscale;

**ADOTTA**  
la seguente determinazione:

## Art.1

1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo alla agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 e dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente ai carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, viene aggiunto:

1437) “Pubblica Assistenza Croce Verde di San Benedetto del Tronto”, sita in San Benedetto del Tronto (AP).

La presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell' Agenzia.

Roma, 3 agosto 2012

*per Il Direttore Centrale a.p.f.*  
D.ssa Rosanna Lanuzza

*“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”*